



**COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA**  
Provincia di Bologna

**ORDINANZA DEL SINDACO**

**ORDINANZA N. 40**  
**Del 21/05/2020**

**OGGETTO:**

**RIAPERTURA MERCATI SUL TERRITORIO DI ANZOLA DELL'EMILIA A FAR DATA  
DAL 23 MAGGIO 2020**

**IL SINDACO**

**VERONESI GIAMPIERO**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



**Il Sindaco**

Via Grimandi, 1  
40011 Anzola dell'Emilia (Bo)  
tel. 051 6502111  
fax. 051 731598  
cod. amm. AOO: ANZOLAEM  
www.comune.anzoladellemilia.bo.it  
PEC: comune.anzoladellemilia@  
cert.provincia.bo.it

---

**IL SINDACO**

Visti

- il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”;
- il DPCM 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 23 febbraio 2020, n.6;
- il DPCM 1 marzo 2020 “ Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n.6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”;
- il DPCM 4 marzo 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n.6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”;
- il DPCM 8 marzo 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n.6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”;
- il DPCM 9 marzo 2020 recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale;
- il DPCM 11 marzo 2020, recante “ Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 “Applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- il DPCM 22 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, come modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo 2020;
- il Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2020 “Disposizioni attuative del Decreto -Legge 25 marzo 2020 n.19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, ;
- l'Ordinanza contingibile e urgente, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.L. 19/2020, firmata dal Ministero della salute e dal Presidente della regione Emilia-Romagna il 03 aprile 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 “ Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo, n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, ove all'art. 8 dispone l'efficacia delle disposizioni fino al 3 maggio 2020;



Richiamate le proprie ordinanze n.25 del 10/03/2020 e n.37 del 22/04/2020 con le quali si disponeva il divieto fino al 3 maggio 2020 di svolgimento delle attività di commercio su area pubblica nel mercato settimanale del sabato ad Anzola dell'Emilia (BO) in Piazza Giovanni XXIII, Piazza Berlinguer e aree limitrofe e nel mercatino sperimentale del mercoledì nella frazione di Lavino di Mezzo in Piazzetta E. Biagi, al fine rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza sanitaria adottate per prevenire e contenere la diffusione di malattia infettiva diffusiva Covid-19 e l'ordinanza n. 38 del 05/05/2020 con la quale si consentiva, nel rispetto della normativa sopra citata, l'apertura dei mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari e dei posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari e prodotti agricoli, presenti sul territorio di Anzola dell'Emilia;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", ove all'art. 1, lett. z), prevede testualmente che a decorrere dal 04 maggio 2020 "sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le para-farmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro";

Visti altresì i Decreti del Presidente della Giunta Regionale Emilia-Romagna aventi ad oggetto Ordinanze ai sensi dell'art.32 della Legge 23 dicembre 1978, n.833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19, ed in particolare il Decreto n. 74 del 30 aprile 2020, ove al punto 9 recita " Sono consentiti esclusivamente i mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari e i posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari all'interno di strutture coperte o in spazi pubblici stabilmente recintati o comunque perimetrati con strutture idonee a non consentire l'accesso all'area se non dagli ingressi autorizzati a condizione che la gestione del mercato sia disciplinata dal Comune anche previo apposito accordo con i titolari dei posteggi, in modo da assicurare il rispetto dei punti 1, 4, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020, anche attraverso misure che garantiscano il contingentamento degli ingressi e la vigilanza degli accessi";

Richiamate le proprie ordinanze n.25 del 10/03/2020 e n.37 del 22/04/2020 con le quali si disponeva il divieto fino al 3 maggio 2020 di svolgimento delle attività di commercio su area pubblica nel mercato settimanale del sabato ad Anzola dell'Emilia (BO) in Piazza Giovanni XXIII, Piazza Berlinguer e aree limitrofe e nel mercatino sperimentale del mercoledì nella frazione di Lavino di Mezzo in Piazzetta E. Biagi, al fine rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza sanitaria adottate per prevenire e contenere la diffusione di malattia infettiva diffusiva Covid-19 e l'ordinanza n. 38 del 05/05/2020 con la quale si consentiva, nel rispetto della normativa sopra citata, l'apertura dei mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari e dei posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari e prodotti agricoli, presenti sul territorio di Anzola dell'Emilia;

Visto il Decreto-Legge 16 maggio 2020, n.33, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", il quale introduce, per il periodo compreso tra il 18 maggio e il 31 luglio 2020, una serie di prescrizioni riguardanti in particolare gli spostamenti all'interno del territorio regionale o tra regioni diverse e la ripresa delle attività economiche, produttive e sociali, da svolgersi queste ultime nel rispetto dei contenuti di



protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli e nelle linee guida nazionali;

Visto il DPCM 17 maggio 2020, come modificato con DPCM del 18 maggio 2020, avente ad oggetto disposizioni attuative del Decreto-Legge 25 marzo 2020, n.19, recante “Misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” ed in particolare gli artt. 1 e 2, comma 1, e del Decreto-Legge 16 maggio 2020, n.33, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 82 del 17 maggio 2020, avente ad oggetto “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n.833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”, ove al punto 4., ritenendo che l'attuale situazione epidemiologica del contagio da COVID-19 nel territorio emiliano-romagnolo consenta la riapertura e l'autorizzazione di diverse attività nel rispetto del principio del distanziamento sociale, dispone che, dal 18 maggio 2020, sia consentita, tra le altre, anche l'attività di commercio su aree pubbliche (mercati, posteggi fuori mercato e chioschi) nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite dallo specifico protocollo regionale, allegato n.1, del medesimo atto, finalizzate a incrementare l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento da adottare per contrastare l'epidemia di COVID-19 nell'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere, posteggi isolati e itinerante), in funzione dell'avvio della cd. Fase 2 di riapertura delle attività dopo il lock-down, con l'obiettivo di tutelare la salute degli operatori, dei collaboratori e dei clienti;

Ritenuto che sussistano le condizioni per consentire l'avvio del mercato del Capoluogo, a merceologia esclusiva - settore alimentare e non alimentare - che si svolge nella giornata del sabato in Piazza Giovanni XXIII, Piazza Berlinguer e aree limitrofe, e del mercatino sperimentale, a merceologia esclusiva - settore alimentare - che si svolge nella giornata del mercoledì nella frazione Lavino di Mezzo in Piazzetta E. Biagi, a condizione che l'accesso sia regolamentato in modo da consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro ed evitata ogni forma di assembramento;

Ritenuto, relativamente al mercato del Capoluogo, al fine di assicurare il distanziamento interpersonale, prevedere un maggiore distanziamento dei posteggi, mediante lo spostamento temporaneo di alcuni di essi, nell'ambito della medesima area di mercato, e la sospensione delle operazioni di spunta relativamente a due posteggi, uno del settore alimentare e uno del settore non alimentare, destinati agli “Spuntisti”, come da planimetria allegata che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Considerato che in caso di emergenze sanitarie di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n.833/1978 e dell'art. 117 del D.Lgs. n.112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

Visto l'art. 50 comma 5 del Decreto legislativo n. 267/2000,

### **ORDINA dal 23 maggio 2020**

per le motivazioni sopra descritte:

1. che, nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite dallo specifico protocollo regionale, di cui all'allegato 1, del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 82 del 17 maggio 2020, recante “Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Cov-2 in relazione allo svolgimento in sicurezza degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa e del commercio su aree pubbliche”, anche



attraverso misure che garantiscano il contingentamento degli ingressi e la vigilanza degli accessi, siano consentiti, sul territorio di Anzola dell'Emilia, i mercati, secondo le risultanze indicate nelle allegate planimetrie, di seguito indicati:

- Mercatino sperimentale del mercoledì a merceologia esclusiva- settore alimentare - ad Anzola dell'Emilia (BO) frazione Lavino di Mezzo in Piazzetta E. Biagi;
- Mercato del sabato a merceologia esclusiva - settore alimentare e non alimentare - ad Anzola dell'Emilia (BO) in Piazza Giovanni XXIII, Piazza Berlinguer e aree limitrofe;

e che gli stessi siano disciplinati come segue:

- mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale di almeno un metro;
- delimitazione dell'area di mercato con individuazione e regolamentazione degli accessi e divieto al transito delle biciclette;
- delimitazione dei singoli posteggi a cura del titolare dell'attività;
- disponibilità e accessibilità a sistemi di disinfezione delle mani, in particolare accanto ai sistemi di pagamento;
- utilizzo dei guanti "uso e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande;
- utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti;
- informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata: posizionamento all'accesso dei mercati di cartelli per informare la clientela sui corretti comportamenti;
- ad ogni titolare di posteggio è affidato il presidio del proprio posteggio e la regolamentazione dell'accesso all'area delimitata fronte banco in numero di clienti non superiore ad uno.

**2.** Permane, per quanto applicabile, la regolamentazione dei mercati.

### **AVVERTE**

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare pena le sanzioni previste dalla legge e dai regolamenti comunali vigenti.

### **DISPONE**

- di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente;
- di incaricare l'Area Tecnica settore Lavori Pubblici e Manutenzione alla delimitazione dell'area di mercato come disposto nella presente ordinanza;
- di incaricare il Corpo di Polizia Municipale sul rispetto della presente ordinanza
- che la presente ordinanza sia trasmessa a:
  - Prefettura di Bologna
  - Comando Stazione Carabinieri di Anzola dell'Emilia
  - Corpo di Polizia Municipale

Si comunica che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ai sensi del D.Lgs. 2 febbraio 2010, n.104 oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al



Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199.

Allegati:

- Planimetria area di mercato del capoluogo;
- Planimetria area di mercato di Lavino di Mezzo

IL SINDACO  
(Avv. Giampiero Veronesi)



